

**GenSanDir**  
**Fondo Sanitario dei Dirigenti**  
**delle società del Gruppo Generali**

***STATUTO E***  
***REGOLAMENTO ELETTORALE***  
Aggiornati al 23 novembre 2023

***STATUTO***

***DENOMINAZIONE - SEDE - SCOPO - DURATA***

Art. 1 L'Associazione, costituita in Trieste con atto 27 aprile 1982, è denominata "GENSANDIR" – Fondo Sanitario dei Dirigenti delle Società del Gruppo Generali.

Art. 2 L'Associazione ha sede in Trieste, piazza Duca degli Abruzzi n. 2, presso la Direzione Centrale delle Assicurazioni Generali S.p.A.

Art. 3 L'Associazione ha per scopo di attuare, senza fini di lucro, a favore degli Amministratori esecutivi e dei Dirigenti delle Società del Gruppo Generali (qui di seguito denominate Società) le forme di assistenza sanitaria secondo le previsioni dei vigenti CCNL e/o Accordi o Regolamenti Aziendali (qui di seguito denominate Prestazioni). Ai fini della determinazione dell'ambito del Gruppo Generali si intendono facenti parte del medesimo quelle entità per le quali si configura un rapporto di controllo conformemente alle disposizioni dei principi contabili internazionali IAS/IFRS.

Al fine di realizzare le Prestazioni, il Fondo provvede a stipulare le necessarie convenzioni con i soggetti a ciò autorizzati.

Le Società verseranno al Fondo i relativi contributi che comprenderanno anche l'eventuale parte a carico di ciascun Socio qualora detti contratti od accordi prevedano una partecipazione contributiva da parte del Socio stesso.

Art. 4 La durata dell'Associazione è fissata fino al 31 dicembre 2131 e può essere prorogata con delibera dell'Assemblea.

***ESERCIZIO SOCIALE***

Art. 5 L'esercizio finanziario chiude al 31 dicembre di ogni anno.

Alla fine di ogni esercizio verranno predisposti dal Consiglio di Amministrazione il bilancio consuntivo e quello preventivo del successivo esercizio.

## ***SOCI***

- Art. 6 Sono Soci del Fondo i soggetti individuati all'Art. 3 per i quali trovino applicazione una o più delle Prestazioni. In particolare, essi assumono la qualità di Soci effettivi e la mantengono fino al momento della cessazione, per qualsiasi causa, del rapporto di lavoro con una delle Società. Successivamente, viene loro attribuita la qualità di Socio onorario e la conservano fintanto che trovino applicazione in loro favore le Prestazioni. Rimangono fermi, successivamente alla perdita delle qualità di Socio effettivo o onorario gli eventuali diritti derivanti dalle Prestazioni a favore dei suoi familiari e/o superstiti.  
Decadono dalla qualifica di Socio i soggetti definiti all'Art. 3 allorquando le Società a cui siano legati da rapporto di lavoro cessino di avere i requisiti per essere considerate tali.

## ***AMMINISTRAZIONE***

- Art. 7 L'associazione è amministrata da un Consiglio di Amministrazione costituito da otto componenti, di cui metà eletti dall'Assemblea in rappresentanza dei lavoratori e metà nominati in rappresentanza delle Società Aderenti.

I membri del Consiglio rimangono in carica per la durata di un triennio e non percepiscono alcun compenso per la carica ricoperta.

Qualora vengano a mancare, per qualsiasi causa, uno o più Consiglieri tra quelli eletti dai Delegati, il Consiglio provvede tempestivamente a sostituirli con i candidati che in occasione delle ultime elezioni ricevettero il maggior numero di voti tra quelli non eletti, purché siano ancora eleggibili e disposti ad accettare la carica.

Qualora vengano a mancare, per qualsiasi causa, uno o più Consiglieri tra quelli nominati dalle Società, queste ultime provvedono immediatamente alla loro sostituzione.

- Art. 8 Il Presidente e il Vice Presidente del Fondo sono eletti dal Consiglio di Amministrazione, rispettivamente e a turno, tra i propri componenti rappresentanti le Società aderenti e quelli rappresentanti i lavoratori.

- Art. 9 Il Consiglio si riunisce tutte le volte che il Presidente lo ritenga necessario o che ne sia fatta richiesta da almeno tre componenti o comunque almeno una volta all'anno per deliberare in ordine al bilancio consuntivo ed a quello preventivo.

E' ammessa la possibilità che le adunanze si tengano per audioconferenza nonché per videoconferenza, a condizione che tutti i partecipanti possano essere identificati da ciascuno di essi e sia loro consentito di seguire la discussione e di intervenire in tempo reale alla trattazione degli argomenti affrontati; il Presidente accerta l'identità dei presenti e di coloro che sono collegati in audio o videoconferenza, dandone atto nel verbale; verificandosi tali presupposti, l'adunanza si considera tenuta nel

luogo in cui si trova il Presidente o in sua assenza il VicePresidente.

Per la validità delle deliberazioni occorre la presenza della maggioranza dei membri del Consiglio ed il voto favorevole della maggioranza dei presenti; in caso di parità prevale il voto di chi presiede.

Il Consiglio è presieduto dal Presidente, in sua assenza dal Vicepresidente, in assenza di entrambi dal più anziano di età dei presenti.

Delle riunioni del Consiglio viene redatto, su apposito libro, il relativo verbale sottoscritto dal Presidente e dal Segretario.

Il Consiglio è investito dei più ampi poteri per la gestione ordinaria e straordinaria dell'Associazione.

Art. 10 Il Presidente rappresenta legalmente l'Associazione nei confronti dei terzi ed in giudizio e cura l'esecuzione dei deliberata dell'Assemblea e del Consiglio.  
La firma sociale spetta inoltre ai Consiglieri delegati all'uopo dal Presidente.

Le disposizioni riguardanti incasso o pagamento di somme dovranno essere sottoscritte, in via congiunta, dal Presidente e dal Consigliere delegato o da uno di essi con un Consigliere. In ogni caso il Presidente può attribuire delega per incassi o pagamenti a soggetto terzo.

### **ASSEMBLEA**

Art. 11 L'Assemblea è formata da componenti (di seguito "Delegati") che rappresentano i Soci Effettivi, eletti sulla base del Regolamento Elettorale predisposto dalle Fonti Istitutive, nel rispetto di principi che assicurino agli eventi diritto la possibilità di prendere parte all'elettorato attivo e passivo del Fondo, valorizzando, con riguardo all'elettorato passivo, l'equilibrio fra generi. Il Regolamento forma parte integrante del presente Statuto.

I Delegati restano in carica tre anni e sono rieleggibili.

Qualora uno dei Delegati nel corso del mandato cessi dall'incarico per qualsiasi motivo, si procede alla sostituzione secondo le norme al riguardo stabilite dal Regolamento Elettorale. Il Delegato subentrante ai sensi del presente articolo cessa dalla carica contestualmente ai Delegati in carica all'atto della sua elezione.

Art. 12 L'Assemblea delibera sul bilancio consuntivo e preventivo, sugli indirizzi e direttive generali dell'Associazione, sulle modifiche dello Statuto e del Regolamento Elettorale e su tutto quant'altro ad essa demandato per Statuto.

Art. 13 L'Assemblea è convocata dal Presidente del Consiglio di Amministrazione mediante lettera raccomandata, telegramma, telefax, messaggio di posta elettronica o altro mezzo idoneo a consentirne la prova dell'avvenuto ricevimento, contenente l'ordine del giorno, diretto a ciascun Delegato almeno 15 giorni prima del giorno

fissato per l'adunanza.

In caso di omissione o di ingiustificato ritardo da parte del Consiglio di Amministrazione l'Assemblea è convocata dal Collegio dei Revisori.

L'Assemblea è tenuta di norma presso la sede dell'Associazione ovvero in altro luogo indicato nella convocazione; è ammessa la possibilità che le adunanze si tengano per audioconferenza nonché per videoconferenza, ovvero con intervenuti dislocati in più luoghi, contigui o distanti, video e/o audio collegati, a condizione che tutti i partecipanti possano essere identificati da ciascuno di essi e sia loro consentito di seguire la discussione ed intervenire in tempo reale alla trattazione degli argomenti affrontati; il Presidente accerta l'identità dei presenti e di coloro che sono collegati in audio o videoconferenza, dandone atto nel verbale; verificandosi tali presupposti, l'adunanza si considera tenuta nel luogo in cui si trova il Presidente o in sua assenza il VicePresidente .

L'Assemblea è presieduta dal Presidente del Consiglio di Amministrazione o, in mancanza, dal VicePresidente, ove nominato; in mancanza di entrambi l'Assemblea nomina il proprio Presidente.

Svolge la funzione di Segretario il Segretario del Consiglio di Amministrazione. In mancanza viene nominato dall'Assemblea.

Spetta al Presidente dell'Assemblea di constatare la regolarità delle deleghe ed in genere il diritto di intervento all'Assemblea con facoltà di farsi coadiuvare da scrutatori e/o assistenti all'uopo nominati.

L'Assemblea in seduta ordinaria è convocata almeno una volta all'anno, entro quattro mesi dalla chiusura dell'esercizio, per l'approvazione del bilancio.

L'Assemblea deve essere altresì convocata quando ne è fatta richiesta motivata, con tassativa indicazione degli argomenti da trattare, da almeno un decimo dei Delegati ovvero da tre componenti il Consiglio di Amministrazione.

L'Assemblea ordinaria è validamente costituita in prima convocazione con la presenza di almeno la metà degli aventi diritto a parteciparvi ed in seconda convocazione qualunque sia il numero degli intervenuti e delibera con il voto favorevole della maggioranza dei presenti.

L'Assemblea straordinaria è validamente costituita con la presenza di almeno i tre quarti dei Delegati e delibera a maggioranza dei presenti. Per la delibera di scioglimento dell'Associazione l'Assemblea delibera con il voto favorevole di almeno tre quarti dei Delegati.

Ogni Delegato ha diritto ad un voto. Ogni Delegato può, mediante delega scritta, farsi rappresentare in Assemblea da altro Delegato che non ricopra la carica di Consigliere o Revisore.

La delega di rappresentanza può essere conferita soltanto per assemblee singole, con effetto anche per gli eventuali aggiornamenti; non può essere rilasciata con il nome del rappresentante in bianco. Per ciascun Delegato le deleghe non possono superare il numero di due.

I Consiglieri di Amministrazione, ove non rivestano la qualifica di Delegato, nonché i Revisori, hanno diritto di partecipare alle Assemblee a titolo consultivo. Qualora i Consiglieri di Amministrazione rivestano la qualifica di Delegato, non hanno diritto di voto nelle deliberazioni che riguardano l'approvazione del bilancio e in quelle concernenti la loro responsabilità.

Qualora un Delegato venga nominato o eletto Revisore si procede alla sua sostituzione, con il primo dei non eletti .

Il verbale di riunione dell'Assemblea è redatto dal Segretario ed è sottoscritto dal Presidente e dal Segretario dell'Assemblea.

### ***COLLEGIO DEI REVISORI***

Art. 14 La gestione dell'Associazione è controllata da un Collegio di Revisori, costituito da quattro componenti effettivi, e da due supplenti, dei quali metà eletti dai Delegati secondo quanto previsto dal Regolamento Elettorale e metà nominati in rappresentanza delle Società Aderenti

I Revisori così nominati devono essere in possesso dei requisiti di onorabilità e professionalità previsti dalla Legge.

I Revisori rimangono in carica per la durata di un triennio.

Qualora vengano a mancare per qualsiasi causa, uno o più Revisori effettivi a questi subentreranno i Revisori supplenti, nel rispetto della pariteticità tra Revisori nominati e Revisori eletti dai Delegati.

I Revisori dovranno accertare la regolare tenuta della contabilità sociale, redigeranno una relazione al bilancio annuale, potranno accertare la consistenza di cassa e l'esistenza dei valori e di titoli di proprietà e potranno procedere in qualsiasi momento, anche individualmente, ad atti di ispezione e di controllo.

### ***MODIFICHE DELLO STATUTO***

Art. 15 Le modifiche dello Statuto sono deliberate dall'Assemblea straordinaria del Fondo.

Il Consiglio di Amministrazione provvede ad apportare allo Statuto le modifiche che si rendano necessarie a seguito della sopravvenienza di disposizioni normative o della fonte istitutiva.

Le modifiche di cui al comma precedente sono portate a conoscenza dell'Assemblea dei Delegati alla prima riunione utile.

### ***SCIoglimento***

Art. 16 Lo scioglimento dell'Associazione è deliberato dall'Assemblea, la quale provvederà alla nomina di due liquidatori.

## ***CONTROVERSIE***

Art. 17 Tutte le eventuali controversie tra Soci e l'Associazione o suoi Organi, saranno sottoposte, con esclusione di ogni altra giurisdizione, alla competenza di tre Proviriviri da nominarsi dall'Assemblea; essi giudicheranno ex bono et aequo senza formalità di procedura.  
Il loro lodo sarà inappellabile.

## ***REGOLAMENTO ELETTORALE***

Il presente Regolamento costituisce parte integrante dello Statuto del Fondo Sanitario dei Dirigenti delle società del Gruppo Generali - GENSANDIR.

### **Art. 1 – Disposizioni generali per lo svolgimento delle operazioni elettorali**

Il Consiglio di Amministrazione, almeno 90 giorni prima della scadenza del proprio mandato, provvede a riunirsi per deliberare:

- a. la data delle votazioni per l'elezione dei Delegati, nonché la connessa data di iscrizione all'Associazione dei Soci Effettivi alla quale fare riferimento per aver diritto di elettorato attivo e passivo e per la determinazione del numero di Delegati eleggibili;
- b. le date delle votazioni dei membri elettivi del Consiglio di Amministrazione e del Collegio dei Revisori, che dovranno svolgersi entro 30 giorni dalla conclusione delle elezioni per i Delegati;
- c. la nomina della Commissione Elettorale, composta da tre membri (uno dei quali designato dai Consiglieri di nomina aziendale), che seguirà le operazioni necessarie allo svolgimento di tutte le votazioni (sia dei Delegati, sia dei componenti del Consiglio di Amministrazione e del Collegio dei Revisori eletti da parte dei Delegati), in particolare la raccolta delle candidature e le operazioni di scrutinio.

### **Art. 2 - Elezione dei Delegati**

1. Le elezioni si svolgeranno nel rispetto di principi che assicurino agli aventi diritto la possibilità di prendere parte all'elettorato attivo e passivo dell'Associazione, valorizzando, con riguardo all'elettorato passivo, l'equilibrio tra i generi;
2. hanno diritto al voto tutti i Soci Effettivi, se in servizio attivo alla data definita dal CdA (art.1 lett. a.);
3. tutti i Soci Effettivi aventi diritto al voto possono candidarsi al ruolo di Delegato. La candidatura deve essere fornita alla Commissione Elettorale almeno 40 giorni prima della data fissata per l'inizio delle votazioni;
4. viene eletto un Delegato ogni 30 Soci Effettivi o frazione;
5. si potrà votare indicando un massimo di 5 preferenze tra i candidati in elenco.

### **Art. 3 - Elezione dei membri del Consiglio di Amministrazione**

1. Hanno diritto al voto i Delegati eletti;

2. tutti i Soci Effettivi aventi diritto al voto possono candidarsi al ruolo di Consigliere. La candidatura deve essere presentata alla Commissione Elettorale almeno 20 giorni prima della data fissata per l'inizio delle votazioni. I candidati devono possedere i requisiti di onorabilità e professionalità specifici richiesti per l'incarico; in caso di mancata conferma / verifica dei requisiti, la nomina a Consigliere non sarà possibile, per cui subentrerà il primo dei non eletti; analogamente, il venir meno dei suddetti requisiti comporta la decadenza dall'incarico del Consigliere eletto, in attuazione della normativa vigente;
3. si potrà votare indicando un numero massimo di preferenze tra i candidati in elenco pari al numero di membri da eleggere.

#### **Art. 4 - Elezione dei membri del Collegio dei Revisori**

1. Hanno diritto al voto i Delegati eletti;
2. tutti i Soci Effettivi aventi diritto al voto possono candidarsi al ruolo di Revisore. La candidatura deve essere fomita alla Commissione Elettorale almeno 20 giorni prima della data fissata per l'inizio delle votazioni. I candidati devono possedere i requisiti di onorabilità e professionalità specifici richiesti per l'incarico; in caso di mancata conferma / verifica dei requisiti, la nomina a Revisore non sarà possibile, per cui subentrerà il primo dei non eletti; analogamente, il venir meno dei suddetti requisiti comporta la decadenza dall'incarico del Revisore eletto, in attuazione della normativa vigente;
3. si potrà votare indicando un numero massimo di preferenze tra i candidati in elenco pari al numero di membri, effettivi o supplenti, da eleggere.

#### **Art. 5 – Disposizioni generali per le elezioni di cui ai precedenti artt. 2, 3, 4**

1. La Commissione Elettorale ha la responsabilità di tutte le operazioni necessarie allo svolgimento delle votazioni. L'Associazione provvederà a fornire alla Commissione Elettorale l'elenco completo degli aventi diritto al voto;
2. l'elenco dei candidati, redatto in ordine alfabetico, dovrà essere messo a disposizione degli aventi diritto a voto almeno 25 giorni prima l'inizio delle votazioni per l'elezione dei Delegati e almeno 10 giorni prima l'inizio delle votazioni per l'elezione di Consiglieri e Revisori;
3. le elezioni sono valide qualunque sia la percentuale di votanti;
4. le elezioni si svolgeranno con modalità elettronica secondo criteri di sicurezza che garantiscono la verifica della correttezza e la segretezza del voto;
5. non è ammesso il voto per delega;
6. i candidati vengono presentati sulla scheda in ordine alfabetico;
7. dopo la chiusura delle operazioni di voto, la Commissione Elettorale effettua lo spoglio dei voti e redige apposito verbale degli scrutini nel quale sono riportati i candidati in

ordine secondo il numero di preferenze ottenute. Risulteranno eletti i candidati con il numero maggiore di preferenze. Per il Collegio dei Revisori risulterà eletto come membro supplente il candidato risultante al terzo posto.

In caso di parità si utilizzerà il criterio della maggiore anzianità di adesione al Fondo Gensandir.

Il verbale dello scrutinio, dal quale risulteranno i candidati eletti e non eletti, verrà inviato al Presidente del Fondo ed una copia di esso sarà resa disponibile presso la sede dell'Associazione medesima;

8. il Presidente del Consiglio di Amministrazione uscente, in occasione della riunione nella quale verranno comunicati gli esiti delle operazioni di voto, inviterà tutti i nuovi Consiglieri a riunirsi in una data prefissata per l'elezione del Presidente e del VicePresidente del Consiglio stesso.

#### **Art. 6 – Nomina del Presidente e del Vice Presidente del Consiglio di Amministrazione**

1. Il Presidente e il Vice Presidente vengono nominati alla prima riunione del Consiglio di Amministrazione, dopo le elezioni e le nomine aziendali, con voto palese a maggioranza.
2. I candidati a Presidente e a Vice Presidente sono indicati, alternativamente ad ogni mandato, dai Consiglieri di nomina aziendale o da quelli Elettivi, in modo da avere sempre una carica di espressione aziendale e una di espressione elettiva.